

Sommario

TITOLO I – Denominazione, origine, sede, durata, finalità, patrimonio	2
Articolo 1 – Denominazione	2
Articolo 2 – Sede	2
Articolo 3 – Origine	2
Articolo 4 – Durata	3
Articolo 5 – Finalità, scopo, oggetto	3
Articolo 6 – Attività strumentali e accessorie	3
Articolo 7 – Vigilanza	4
Articolo 8 – Patrimonio	4
Articolo 9 – Scioglimento	4
Articolo 10 – Fondo di gestione, mezzi finanziari	5
Articolo 11 – Divieto di distribuzione degli utili	5
Articolo 12 – Organi	5
Articolo 13 - Requisiti di onorabilità	5
TITOLO II – Il Consiglio di Amministrazione	6
Articolo 14 – Nomina	6
Articolo 15 – Durata in carica	6
Articolo 16 – Decadenza	6
Articolo 17 – Insediamento	7
Articolo 18 – Rappresentante dei lavoratori	7
Articolo 19 – Funzionamento	7
Articolo 20 – Adunanze	8
Articolo 21 – Validità adunanze	8
Articolo 22 – Modifiche allo Statuto	8
Articolo 23 – Verbalizzazione delle adunanze	8
Articolo 24 – Compensi	9
TITOLO III – Il Presidente	9
Articolo 25 – Nomina e attribuzioni	9
Articolo 26 – Sostituzione	9
TITOLO IV – L’Organo di controllo	9
Articolo 27 – Nomina e attribuzioni	9
TITOLO V – Il Direttore generale	10
Articolo 28 – Nomina e attribuzioni	10
TITOLO VI – Organizzazione e funzionamento	10
Articolo 29 – Norme generali	10
Articolo 30 – Esercizio finanziario	10

Articolo 31 – Bilancio annuale e rendiconto.....	10
Articolo 32 – Libri.....	10
Articolo 33 – Clausola di rinvio	11
TITOLO VII – Norme transitorie	11
Articolo 34 – Vigenza Statuto	11
Articolo 35 – Regolamenti interni.....	11
Articolo 36 – Decadenza Organi.....	11
Articolo 37 – Clausole sospensive.....	11

TITOLO I – Denominazione, origine, sede, durata, finalità, patrimonio

Articolo 1 – Denominazione

È costituita una Fondazione del Terzo Settore denominata **“Fondazione Casa di Industria ETS”** con sede nel Comune di Brescia.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico ai sensi delle norme disciplinate dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile, dal D. Lgs 117 del 2017 e norme collegate

Articolo 2 – Sede

La Fondazione ha sede legale a Brescia in Via Veronica Gambara n° 6. Lo spostamento della sede nell'ambito dello stesso Comune effettuato con delibera del Consiglio di Amministrazione non comporterà modifica statutaria.

Articolo 3 – Origine

Storia (dallo Statuto IPAB del 1999)

Allo scopo di "somministrare vitto e lavoro agli individui poveri di ambo i sessi" e quindi di combattere l'accattonaggio mediante un lavoro facile e non faticoso, l'Autorità Provinciale e Comunale di Brescia fondò nel 1817 la Pia Casa di Industria, sita in via definitiva in Brescia, via Veronica Gambara n. 6 dal 1889. All'inizio del novecento, furono istituiti un pubblico dormitorio ed una mensa popolare. Oblazioni di cittadini, contribuzioni di cittadini, contribuzioni del Municipio e della Congregazione di Carità, ricavi dei manufatti contribuirono alle spese di esercizio.

Nel 1950, constatata l'impossibilità del funzionamento quale Ente indipendente, l'Opera Pia venne concentrata nell'E.C.A. Indi, fu ristrutturata e risanata, divenne casa di riposo, mantenendo servizi aperti sul territorio. Trasferite le competenze dell'E.C.A. al Comune secondo il DPR 616 del 24.07.1977, l'ex IPAB concentrata fu commissariata dal giugno 1978 al dicembre 1986, quando riacquistata l'autonomia istituzionale, a norma dell'art.95 della L.R. 7 gennaio 1986, n° 1 (legge che recepiva il dettato della sentenza della Corte Costituzionale n° 173 del 1981 in materia di trasferimento delle IPAB concentrate) il Consiglio Comunale di Brescia nominò il Collegio-Commissariale.

Successivamente L'Opera Pia deliberò il trasformarsi in persona giuridica di diritto privato senza fine di lucro e nella fattispecie in Fondazione con riferimento alle disposizioni del Codice Civile, secondo l'art. 3 della L.R. n° 1 febbraio 2003, approvando il nuovo statuto.

La Regione Lombardia, approvata la trasformazione giuridica e lo Statuto, iscrisse dal marzo 2004 l'Ente nel registro regionale delle persone giuridiche private. Seguirono il riconoscimento di Onlus nel 2006 e l'attivazione di nuovi servizi, previsti nelle finalità statutarie, per persone anziane e non assistibili a domicilio.



In data 2 marzo 2026 la Fondazione ha approvato il nuovo schema statutario adeguandosi alle previsioni di cui al Decreto Legislativo 117 del 03/08/2017 ad oggetto "Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 06/06/2016 nr. 106" .

Articolo 4 – Durata

La durata della Fondazione è illimitata.

L'ente cessa per decisione del Consiglio di Amministrazione quando sia esaurito lo scopo o sia divenuta impossibile la sua realizzazione

Articolo 5 – Finalità, scopo, oggetto

La Fondazione Casa di Industria ETS, allo scopo di mantenere un elevato standard di servizi in favore di tutta la collettività si propone di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs 117/2017:

- a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8/11/2000 nr. 328 e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge nr. 104 del 05/02/1992 e alla Legge del 22/06/2016 nr. 112 e successive modificazioni
- b) Interventi e prestazioni sanitarie
- c) Prestazioni socio sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nr. 129 del 03/06/2011 e successive modificazioni
- d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28/03/2003 nr. 53 e successive modificazioni nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa
- e) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale
- f) Organizzazione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D. Lgs 117/2017
- g) Alloggio sociale ai sensi del Decreto del Ministero delle infrastrutture del 22/04/2008 e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi
- h) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge del 19/08/2016 nr. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del D. Lgs 117/2017
- i) Riquilibrato di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

La Fondazione inoltre può esercitare, previa decisione adottata di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, le seguenti attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D. Lgs 117/2017:

- a) supporto e organizzazione di un sistema di servizi e interventi che garantisca un percorso di vita idoneo a favore di persone in condizioni di fragilità sociale o sanitaria prive di un adeguato sostegno dalla propria rete familiare, anche in futura prospettiva
- b) Promozione e organizzazione di servizi di accoglienza, assistenza e cura in strutture residenziali o semi residenziali quali centri di assistenza, case famiglia, comunità alloggio, residenze protette, soggiorni di vacanza per favorire il processo di integrazione delle persone in condizioni di fragilità sanitaria o sociale.

Le attività di cui al presente articolo sono svolte dalla Fondazione prevalentemente a favore di terzi rispetto ai fondatori, promotori e sostenitori.

Nello svolgimento delle attività di cui al presente articolo l'ente coltiva solo finalità di solidarietà sociale senza scopo di lucro.

Articolo 6 – Attività strumentali e accessorie

Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione potrà raccordare la propria attività, nell'ambito di iniziative nei settori di cui al precedente articolo 5, con eventuali altri enti aventi finalità analoghe anche

attraverso la partecipazione a istituzioni od organizzazioni di coordinamento, lo sviluppo, il finanziamento e co finanziamento di progetti specifici.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione, previa apposita delibera dell'organo amministrativo, potrà inoltre:

- ✓ stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui a breve o lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della fondazione
- ✓ amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti
- ✓ stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte della propria attività nonché di studi specifici e di consulenze
- ✓ partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la fondazione potrà ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti
- ✓ promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la fondazione, gli operatori del settore di attività della fondazione e il Pubblico
- ✓ erogare premi e borse di studio
- ✓ svolgere attività di studio, formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori di interesse della fondazione
- ✓ svolgere in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world wide web
- ✓ svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali

E' vietato alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle direttamente connesse, quali a titolo meramente esemplificativo quelle di cui al presente articolo.

Articolo 7 – Vigilanza

L'Autorità competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25 del codice civile e delle leggi collegate. I controlli e i poteri di cui all'art. 25, 26 e 28 del codice civile sono esercitati dall'ufficio del Registro Unico Nazionale del terzo Settore ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs 117/2017

Articolo 8 – Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili quali risultanti dall'inventario in atti, come approvato dal Consiglio di Amministrazione e successive variazioni e integrazioni.

Il Patrimonio potrà essere integrato con:

- a) acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti alla Fondazione a titolo di incremento del patrimonio;
- b) sopravvenienze attive e plusvalenze non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
- c) contributi a destinazione vincolata.

L'amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi dell'ente ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il proseguo della sua attività istituzionale. In tali termini è fatto obbligo agli amministratori di provvedere al mantenimento del patrimonio.

Negli inventari della Fondazione devono essere espressamente individuati i seguenti beni destinati alla realizzazione dei fini istituzionali:

- beni immobili strumentali allo svolgimento delle attività istituzionali;
- beni immobili di valore storico ed artistico;
- beni mobili di valore storico ed artistico.

Articolo 9 – Scioglimento

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione della Fondazione, il patrimonio residuo, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione di legge, è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore secondo decisione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 10 – Fondo di gestione, mezzi finanziari

Il Fondo di Gestione della Fondazione è impiegato per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi ed è costituito da:

- ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi, anche attraverso lo svolgimento di
- attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e
- sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento,
- quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali e di promozione sociale
- rendite e proventi derivanti dal patrimonio;
- eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri
- enti pubblici;
- eventuali altri contributi di terzi.

Articolo 11 – Divieto di distribuzione degli utili

L'ente ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali nonché delle altre attività a quest'ultime strumentali, accessorie e connesse di cui all'Art. 5, ovvero per l'aumento del patrimonio.

Articolo 12 – Organi

Sono organi della Fondazione:

- ✓ il Consiglio di Amministrazione;
- ✓ il Presidente;
- ✓ l'Organo di controllo

Articolo 13 - Requisiti di onorabilità

I componenti gli organi della Fondazione devono essere scelti tra persone di piena capacità civile e di indiscussa probità. Le cariche nell'ambito della Fondazione, comunque denominate, non possono essere ricoperte da coloro che:

- a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n° 1423 e della Legge 31 maggio 1965, n° 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

- alla reclusione per uno dei delitti - previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n° 267;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto
- d) sono stati condannati per reati in materia tributaria, nonché per qualunque delitto non colposo;
- e) sono stati condannati ad una delle pene di cui alla lettera c) con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso della estinzione del reato.

I componenti gli organi della Fondazione devono portare a conoscenza del Consiglio di Amministrazione la sussistenza di situazioni che possano assumere rilevanza ai fini dalla permanenza del predetto requisito di onorabilità.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato, dovrà tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni, assumere le decisioni più idonee a salvaguardia degli interessi e dell'immagine della Fondazione ivi compreso la decadenza dalla carica.

TITOLO II – Il Consiglio di Amministrazione

Articolo 14 – Nomina

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero 7 componenti, così nominati:

- QUATTRO nominati dal Sindaco di Brescia. Tra essi il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente della Fondazione. Tale nomina è effettuata ai sensi e per effetto dell'art. 4 comma 2) del D. Lgs 117/2017.
- UNO nominato dalla Congrega della Carità Apostolica;
- UNO nominato dal Forum del Terzo Settore di Brescia;
- UNO nominato dall'Istituto I.R.C.C.S. Fatebenefratelli, centro di eccellenza di ricerca di livello nazionale per l'Alzheimer e le malattie mentali.

Ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo nr. 117/2017 la nomina non comporta rappresentanza, nel Consiglio di Amministrazione, dell'ente dal quale proviene la designazione.

Articolo 15 – Durata in carica

Il Presidente ed i Membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni dal loro insediamento.

I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere nominati per un massimo di 3 (tre) mandati consecutivi

Il Consiglio di Amministrazione si insedia, su convocazione del Presidente uscente, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'avvenuta nomina di tutti i suoi componenti.

La seduta di insediamento è presieduta dal Consigliere più anziano d'età.

Se durante il quadriennio si verificasse, per qualsiasi causa, la cessazione di Membri del Consiglio di Amministrazione, deve essere richiesta all'organo nominante l'integrazione del numero originario.

Coloro che sono nominati nel corso del quadriennio cessano la carica insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In ogni caso la cessazione degli Amministratori per la scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito

Articolo 16 – Decadenza

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a due riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, la Fondazione deve provvedere, nel rispetto delle designazioni da parte dei soggetti di cui all'art. 14 e con le medesime modalità, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica fino al del termine di durata del Consiglio di Amministrazione.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.

Alla scadenza del mandato i membri del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati nei limiti previsti dallo Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può pronunciare, con apposita delibera, la decadenza dei propri membri per gravi comprovati motivi o comportamenti contrari agli specifici indirizzi della Fondazione.

L'esclusione e/o la decadenza dei Consiglieri deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei presenti.

Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione comportano la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente entro i 60 giorni dalla scadenza di ciascuno dei suoi componenti invita il soggetto che li ha nominati a indicare i nuovi componenti entro 30 giorni dalla data di decadenza statutaria.

In caso di inerzia e decorsi i 30 (trenta) giorni dalla scadenza la competenza alla nomina si intenderà trasferita per intero in capo al Sindaco del Comune di Brescia.

Articolo 17 – Insediamento

Il nuovo Consiglio di Amministrazione si insedia entro 15 (quindici) giorni dell'avvenuta nomina dei nuovi componenti indicati dal Sindaco, a seguito di convocazione del Presidente uscente e provvede all'elezione del Presidente.

L'elezione è valida se avviene a maggioranza assoluta dei presenti

Ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo nr. 117/2017 la nomina non comporta rappresentanza, nel Consiglio di Amministrazione, dell'ente dal quale proviene la designazione.

Articolo 18 – Rappresentante dei lavoratori

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può partecipare, in veste di uditore senza diritto di voto, un rappresentante nominato dai e tra i lavoratori della Fondazione.

Potranno essere nominati solo i lavoratori con contratto a tempo indeterminato e che prestano servizio effettivo presso la Fondazione, non distaccati e che non abbiano funzioni dirigenziali o comunque apicali. L'elezione è valida quando effettuata con la partecipazione della maggioranza dei lavoratori con contratto di lavoro subordinato.

Il Rappresentante dei lavoratori ha diritto di prendere visione dei verbali e delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dalla Legge nr. 241 del 07/08/1990

Il Rappresentante dei lavoratori mantiene la propria carica per la durata di due anni e decade per dimissioni o per le motivazioni di cui all'art. 16 del presente Statuto.

In caso di decadenza succede nel ruolo di Rappresentante il lavoratore che ha ricevuto un numero di preferenze immediatamente vicine al primo.

Il Rappresentante dovrà abbandonare la seduta qualora l'argomento in discussione avesse ad oggetto procedimenti riferiti a dipendenti o collaboratori della Fondazione.

Il ruolo di Rappresentante non è mai delegabile.

Articolo 19 – Funzionamento

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare provvede a:

1. Nominare e revocare il Presidente della Fondazione;
2. Nominare e revocare il Vicepresidente
3. deliberare le modifiche statutarie
4. determinare le norme per l'organizzazione e il funzionamento della Fondazione
5. deliberare l'accettazione della rappresentanza e/o amministrazione di altre persone giuridiche o del loro assorbimento; approvare l'adesione a forme associative e le convenzioni con Enti pubblici e privati;

6. accettare incarichi da svolgere sia direttamente che indirettamente che rientrino nelle finalità della Fondazione;
7. redigere e approvare il bilancio annuale e la relazione accompagnatoria e finanziaria;
8. deliberare sull'accettazione di erogazioni liberali, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
9. deliberare in ordine ad ogni contratto e convenzione dell'Ente;
10. conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri del Consiglio di Amministrazione, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;
11. nominare, su proposta del Presidente, il Direttore Generale, stabilendone il compenso, i compiti, la qualifica, la durata e la natura dell'incarico.
12. deliberare, in caso di estinzione della Fondazione, sulla devoluzione del patrimonio;
13. svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

Con separato atto regolamentare si procederà ad individuare analiticamente gli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione nonché a disciplinare gli atti di competenza del Direttore Generale o di altro personale.

Articolo 20 – Adunanze

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno ogni due mesi e comunque:

- per l'approvazione del bilancio consuntivo
- per l'approvazione delle linee generali programmatiche
- per la verifica dell'attività svolta dalla Fondazione in relazione ai propri scopi; le indicazioni delle priorità e degli obiettivi per l'attività futura con riferimento anche ai nuovi bisogni emergenti nella Comunità locale
- per l'approvazione del bilancio preventivo.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce per deliberazioni di propria competenza ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, quale espressione del Consiglio, o quando almeno due suoi Membri ne facciano richiesta motivata per iscritto.

Le convocazioni sono fatte con comunicazione scritta del Presidente recante l'indicazione degli argomenti da trattare e da recapitare almeno tre giorni prima della seduta; in caso di urgenza le sedute possono essere convocate con un solo giorno di preavviso, anche telefonicamente.

Articolo 21 – Validità adunanze

Per la validità della riunione occorre la presenza effettiva della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza dei presenti e, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni sono prese a scrutinio segreto se trattasi di persone fisiche e ogni qualvolta ne venga fatta richiesta da due Membri presenti.

Negli altri casi, le deliberazioni sono prese, su proposta del Presidente, per alzata di mano o per appello nominale.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche in assenza di convocazione formale, quando intervengano tutti i Componenti in carica e gli stessi dichiarino di avere conoscenza degli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'intervento all'adunanza, ovvero l'espressione del voto, può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, per corrispondenza o in via elettronica purché sia possibile verificare l'identità del membro del Consiglio che partecipa o vota.

Articolo 22 – Modifiche allo Statuto

Per modificare lo Statuto occorre il voto favorevole di almeno 5 dei componenti il Consiglio di Amministrazione.



Articolo 23 – Verbalizzazione delle adunanze

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto verbale a cura del Segretario, che di norma è il Direttore Generale oppure un Consigliere di volta in volta nominato tra i Consiglieri presenti. I verbali vengono trascritti in apposito registro e firmati da tutti gli intervenuti all'adunanza.

Articolo 24 – Compensi

Tutte le cariche del Consiglio di Amministrazione si intendono a titolo gratuito con la sola possibilità del rimborso di eventuali spese vive documentate.

TITOLO III – Il Presidente

Articolo 25 – Nomina e attribuzioni

Il Presidente della Fondazione è nominato tra i membri dal Consiglio di Amministrazione stesso a maggioranza assoluta.

Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; il Presidente può delegare singoli compiti al Vicepresidente.

In particolare:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle sedute;
- propone al Consiglio di amministrazione la nomina del Direttore generale
- cura, in collaborazione con il Direttore Generale, l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- vigila sul regolare andamento dell'Istituzione;
- sviluppa ogni iniziativa utile di relazione con Istituzioni pubbliche o private; associazioni di volontariato e dell'utenza ed ogni altra espressione organizzata operante nel settore dei servizi alla persona;
- adotta, in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, riferendone al Consiglio di Amministrazione nella seduta immediatamente successiva.

Articolo 26 – Sostituzione

Nei casi di suo impedimento o di assenza, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente e, in mancanza di questi, dal Consigliere con maggior anzianità di appartenenza al Consiglio e, in caso di pari anzianità di appartenenza, dal Consigliere più anziano d'età.

TITOLO IV – L'Organo di controllo

Articolo 27 – Nomina e attribuzioni

La funzione di controllo è esercitata da un Sindaco Unico iscritto nel registro dei revisori contabili ed è nominato dal Sindaco del Comune di Brescia.

Con la presa d'atto della nomina del Revisore Legale il Consiglio di Amministrazione ne determina anche il compenso.

Il Sindaco Unico dura in carica quattro anni e fino all'approvazione dell'ultimo bilancio di mandato e deve essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'articolo 2397, comma II, del Codice Civile.

Il Sindaco Unico vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Il Sindaco Unico partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione cui riferisce circa gli esiti della sua attività di organo di controllo.

Al Sindaco Unico, inoltre, compete anche il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché, qualora previsto, attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità

alla Legge. Il Sindaco Unico può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie e documenti sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Al superamento dei limiti previsti dall'articolo 31, comma 1, del D. Lgs. 117/17, al Sindaco Unico è affidata l'attività di revisione legale dei conti. Può essere riconfermato sino a tre mandati consecutivi.

TITOLO V – Il Direttore generale

Articolo 28 – Nomina e attribuzioni

Il Direttore generale della Fondazione partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione e, di norma, assume le funzioni di segretario.

Spetta al Direttore Generale, nell'ambito dei programmi ed obiettivi definiti dal Consiglio di Amministrazione, la gestione organizzativa, tecnica, finanziaria, amministrativa e del personale dell'Ente, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa che saranno definiti con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo a mezzo di atti di diritto amministrativo. Le funzioni di Direttore Generale sono attribuite dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.

L'incarico dirigenziale viene attribuito stipulando un contratto di diritto privato secondo modalità e condizioni di legge.

Il Direttore Generale è la figura apicale dell'Ente, ha veste di Direttore Amministrativo, è il capo del personale, provvede e sovrintende a tutta la gestione per gli aspetti amministrativi, organizzativi e contabili.

TITOLO VI – Organizzazione e funzionamento

Articolo 29 – Norme generali

Le norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Fondazione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

L'organizzazione dei servizi è improntata a criteri di economicità, di gestione, di responsabilità, di efficacia, di efficienza e di trasparenza.

L'organico, le attribuzioni, i diritti ed i doveri del personale sono fissati con appositi atti dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 30 – Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno.

Il bilancio preventivo ed il bilancio d'esercizio, predisposti a cura del Direttore Generale, sono sottoposti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione entro i termini fissati dalla Legge.

Entro il mese di novembre di ogni anno, prima dell'approvazione del bilancio preventivo, il Consiglio di Amministrazione approva il documento programmatico delle linee generali e degli obiettivi dell'attività della Fondazione relativo all'esercizio successivo.

Articolo 31 – Bilancio annuale e rendiconto

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il Bilancio di esercizio redatto secondo la norma al tempo vigente.

In apposito documento dovrà essere data evidenza degli obiettivi istituzionali e sociali perseguiti, degli interventi realizzati e dei risultati ottenuti durante l'esercizio di riferimento.

Il Bilancio di esercizio deve essere accompagnato dalla relazione dell'organo di controllo.

Le forme di pubblicità del bilancio e dei documenti allegati sono disciplinate da apposito regolamento da approvarsi da parte del Consiglio di Amministrazione,

fermo restando quanto nel tempo previsto dalla normativa vigente.

Articolo 32 – Libri

L'ente deve tenere i seguenti libri:

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione,
- il libro delle verifiche periodiche dell'organo di controllo

Articolo 33 – Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, del D.Lgs.n. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

TITOLO VII – Norme transitorie

Articolo 34 – Vigenza Statuto

Il presente Statuto entra in vigore all'atto della notifica del provvedimento di approvazione da parte dell'Autorità competente.

Articolo 35 – Regolamenti interni

Il Consiglio di Amministrazione dovrà adeguare al presente Statuto i Regolamenti interni, che restano in vigore fino all'adozione dei nuovi.

Modalità e disciplina dell'erogazione dei servizi, gestione ed accesso alle strutture dell'Istituzione saranno regolati da più atti esecutivi, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 36 – Decadenza Organi

Con l'entrata in vigore del presente Statuto cessa l'attività del "Consiglio di Indirizzo" e del "Comitato di Gestione" i cui componenti rimangono in carica, sino ad efficacia dell'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e comunque sino alla nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione da parte dei soggetti di cui all'art. 14 e seguenti del presente Statuto, che dovrà avvenire entro 60 giorni dalla ricezione di comunicazione da parte del Presidente.

Articolo 37 – Clausole sospensive

Le disposizioni del presente Statuto di seguito indicate sono sottoposte alle seguenti condizioni sospensive:

1. *Articolo 1 recante "Denominazione, sede, durata, patrimonio":*

La Fondazione sino all'avvenuta efficacia dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, continuerà a qualificarsi come ONLUS facendo uso in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico della locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "Onlus", dopodiché utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico la locuzione "Ente del Terzo Settore" o "ETS"

2. *Articolo 5 recante "finalità, scopo ed oggetto":*

Sino all'avvenuta efficacia delle disposizioni di cui al D. Lgs 117/2017 e all'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, è fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione delle attività direttamente connesse nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'articolo 10, comma 5, del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n.460;

3. *Articolo 9 recante "scioglimento":*

In caso di estinzione della Fondazione il patrimonio residuo, sino all'efficacia dell'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sarà devoluto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, a favore di altre Onlus indicate dal Consiglio di Indirizzo (ora Consiglio di Amministrazione) le cui

finalità siano assimilabili a quelle della Fondazione o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4. *Articolo 11 recante "Divieto di distribuzione degli utili":*

Sino all'avvenuta efficacia dell'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, continuerà a trovare applicazione l'art.4 del vigente statuto, pertanto la Fondazione non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus.

Parimenti avrà l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Una volta divenuta efficace si applicherà il medesimo divieto ai sensi dell'art. 11 del presente statuto.



Io sottoscritto Avv. Giovanni Posio Notaio in Brescia, iscritto al Collegio Notarile di Brescia, certifico che la presente e' copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

Brescia, 5 marzo 2026



Firmato digitalmente
da GIOVANNI POSIO
C: IT
O: DISTRETTO
NOTARILE DI
BRESCIA:80017830177